

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1494)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 10ª Commissione permanente Trasporti e aviazione civile, marina mercantile, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del 30 gennaio 1974 (V. Stampato n. 2684)

presentato dal Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile

(PRETI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(LA MALFA)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(GIOLITTI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 1º febbraio 1974*

**Revisione del trattamento economico del personale
dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Al personale di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in attività di servizio al 1º luglio 1973, è concesso un compenso *una tantum* dell'importo di lire 30.000.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Al personale assunto successivamente al 1° luglio 1973, detto compenso *una tantum* è corrisposto in proporzione ai mesi o frazione di mese di servizio prestati nel periodo 1° luglio 1973-31 dicembre 1973.

Sono esclusi dalla corresponsione del suddetto compenso i funzionari dirigenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 2.

Al personale di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è corrisposta, a decorrere dal 1° luglio 1973, un'indennità nelle misure annue di cui alla unita tabella, utile ai fini della pensione e dell'indennità di buonuscita.

L'indennità pensionabile di cui al primo comma si corrisponde in quanto si corrisponde lo stipendio ed è ridotta nella stessa proporzione dello stipendio nei casi di aspettativa, disponibilità, sanzione disciplinare e ogni altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio.

A decorrere dal 1° gennaio 1974, limitatamente ad una fascia di lire 35.500 mensili, l'indennità pensionabile è assoggettata alla medesima disciplina dello stipendio ai fini dei relativi aumenti periodici e della tredicesima mensilità ed è valida ai fini della determinazione dell'assegno alimentare di cui all'articolo 107 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni. In sede di prima applicazione, sulla detta fascia vanno computati gli aumenti periodici in godimento sullo stipendio, a tale data.

In caso di promozione, al personale provvisto di una indennità pensionabile superiore a quella prevista inizialmente nella nuova posizione sono attribuiti, in quest'ultima, gli aumenti periodici determinati unicamente sulla base dell'importo di lire 35.500 necessari per assicurare una indennità pensionabile d'importo pari o immediatamente superiore a quella in godimento. Lo stesso criterio si applica nei casi di conferimento, in una stessa qualifica, della classe successiva, restando comunque esclusa l'attribuzione di un doppio aumento periodico con la stessa de-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

correnza del conferimento della nuova classe, quando, per quest'ultima, è prevista una indennità pensionabile iniziale d'importo pari a quella iniziale della classe di provenienza. Agli effetti dei successivi aumenti periodici l'indennità pensionabile segue con pari correnza la progressione dello stipendio.

Nei passaggi di carriera, per la determinazione dell'indennità pensionabile da attribuire nella nuova qualifica, si seguono i criteri previsti dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Con effetto dal 1° luglio 1973, i dipendenti incaricati formalmente di disimpegnare le funzioni proprie di qualifica superiore hanno titolo, dal primo giorno e per ogni giorno in cui sono espletate le funzioni, alla differenza, se positiva, tra l'indennità pensionabile iniziale inerente alla qualifica della quale disimpegnano le funzioni e l'indennità pensionabile in godimento, ragguagliate a giornata. Detta differenza viene considerata indennità non pensionabile.

Il trattamento accessorio complessivo effettivamente percepito nell'anno, comprensivo dell'indennità pensionabile di cui al presente articolo non può superare, per alcuna qualifica, l'importo della misura iniziale dell'indennità di funzione spettante alla qualifica di primo dirigente nello stesso periodo. Ai fini del computo di tale trattamento vengono esclusi: il compenso per lavoro straordinario a tempo o a cottimo; il trattamento di missione o indennità sostitutiva; l'indennità integrativa speciale; l'aggiunta di famiglia; la tredicesima mensilità; l'indennità per gli addetti ai centri meccanografici; le indennità di cui agli articoli 53 e 62 nonché i soprassoldi legati a particolari condizioni di servizio di cui all'articolo 81 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34 e successive modificazioni e la fascia di lire 35.500 mensili di cui al terzo comma del presente articolo.

Sono esclusi dalla corresponsione dell'indennità pensionabile prevista dal presente articolo i funzionari dirigenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 3.

Salvo quanto previsto nei successivi articoli, dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale che fruisce dell'indennità pensionabile di cui all'articolo 2, non potranno essere corrisposti:

l'aliquota base del premio industriale di cui all'articolo 66 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, ivi compreso l'aumento dell'aliquota medesima previsto dalla legge 5 marzo 1973, n. 22;

il premio giornaliero e il premio orario per il personale di macchina, di cui all'articolo 38 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, ivi compreso l'aumento del premio giornaliero, previsto dalla legge 5 marzo 1973, n. 22;

il premio giornaliero e il premio orario per il personale dei treni, di cui all'articolo 45 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, ivi compreso l'aumento del premio giornaliero, previsto dalla legge 5 marzo 1973, n. 22;

il premio giornaliero ed il premio supplementare per ora di servizio del personale delle navi traghetto, di cui ai punti A e C dell'articolo 52 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, ivi compreso l'aumento del premio giornaliero previsto dalla legge 5 marzo 1973, n. 22;

il compenso previsto al punto B dell'articolo 65 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, quale risulta sostituito dalla legge 5 marzo 1973, n. 22;

i gettoni di presenza e i compensi per esami di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni.

Con effetto dal 1° luglio 1973, è soppresso il compenso incentivante, previsto dagli articoli 29 e 34 della legge 27 luglio 1967, n. 668.

Art. 4.

Dall'importo dell'indennità pensionabile dovuta per il periodo dal 1° luglio 1973 sino alla entrata in vigore della presente legge, sarà detratto, in sede di conguaglio, l'ammontare riscosso da ciascun dipendente per lo stesso periodo per premi o compensi non più dovuti a norma della presente legge.

Art. 5.

Al secondo comma dell'articolo 13 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, quale risulta sostituito dall'articolo 1 della legge 24 febbraio 1973, n. 21, sono soppresse, con effetto dal 1° luglio 1973, le parole: « ad eccezione del premio giornaliero di cui agli articoli 38 e 45 ».

Art. 6.

L'ultimo comma dell'articolo 32 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti, con effetto dal 1° luglio 1973:

« Al personale di macchina, dei treni e delle navi traghetto, il compenso per lavoro straordinario viene corrisposto per le ore che eccedono in ciascun mese quelle di orario ordinario inerente alle giornate di presenza, determinate detraendo dal numero delle giornate solari, escluse le domeniche, cadenti nel mese stesso, quello relativo alle assenze dovute a festività infrasettimanali, congedo, malattia, infortunio, aspettativa, sospensione, ecc. nonchè ad utilizzazioni diverse da quelle proprie del personale considerato. La corresponsione del compenso per lavoro straordinario al personale suddetto va effettuata nella misura feriale diurna prevista dal successivo articolo 34.

Per la determinazione delle ore di lavoro mensilmente prestate dal personale di macchina e dei treni ai fini della corresponsione del compenso per lavoro straordinario ed eventualmente degli altri compensi e sopras-

soldi di cui ai capi VII e VIII, il direttore generale è autorizzato ad adottare procedimenti semplificativi o a ricorrere a valutazioni forfettarie o convenzionali ».

Art. 7.

L'articolo 38 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente, con effetto dal 1° luglio 1973:

« Art. 38.

Al personale di macchina utilizzato in mansioni di altre qualifiche compete, tanto per le giornate di servizio che per quelle di congedo, il premio industriale relativo alle mansioni espletate, previsto dall'articolo 66.

Al personale di macchina addetto alla condotta dei mezzi di trazione compete, nelle giornate di congedo annuale o concesso ai sensi dell'articolo 87 dello stato giuridico, il trattamento di competenze accessorie fissato con decreto ministeriale in applicazione dell'articolo 86, comma settimo, dello stato giuridico ».

Art. 8.

All'articolo 44 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, è aggiunto, con effetto dal 1° luglio 1973, il seguente punto:

« C) Per la condotta, le operazioni accessorie, se effettuate, ed i tempi medi a disposizione del Movimento, quando previsti, viene corrisposto per i treni merci un compenso orario di lire 45.

Per la condotta, il compenso spetta dall'ora di partenza a quella reale di arrivo di ciascuno dei treni merci effettuati.

Gli eventuali ritardi in arrivo vanno tuttavia considerati solo se non imputabili al personale interessato.

Per i dipendenti utilizzati ai servizi locali merci ed ai servizi di spinta dei treni

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

merci, il compenso orario va corrisposto per tutta la durata del servizio computata a partire dall'ora prescritta per l'inizio del servizio fino all'ora reale di ultimazione del servizio stesso dopo l'ultima corsa.

Ai fini del precedente comma, sono servizi locali i treni o tradotte merci effettuati tra stazioni e scali della stessa località ».

Art. 9.

L'articolo 45 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente, con effetto dal 1° luglio 1973:

« Art. 45.

A) Per ogni ora di scorta ai treni e relative operazioni accessorie, se effettuate, su linee esercitate con servizio a dirigenza unica, viene corrisposto un compenso nei seguenti importi:

capo treno	L. 55
conduttore, assistente viaggiante e ausiliario viaggiante	» 40

Il compenso orario spetta dall'ora di orario di partenza all'ora reale di arrivo di ciascuno dei treni effettuati su dette linee.

Gli eventuali ritardi in arrivo vanno tuttavia considerati solo se non imputabili al personale interessato.

Per i dipendenti utilizzati su dette linee ai servizi locali ed ai treni materiali il compenso orario va corrisposto per tutta la durata del servizio computata a partire dall'ora prescritta per l'inizio del servizio fino all'ora reale di ultimazione del servizio stesso dopo l'ultima corsa.

Ai fini di cui al precedente comma sono servizi locali i treni e le tradotte effettuati tra stazioni o scali della stessa località.

B) Ai capi treno utilizzati esclusivamente alle scritturazioni presso i depositi personale viaggiante è corrisposto un compenso giornaliero di lire 250.

Il compenso giornaliero di cui sopra è corrisposto per ogni giornata di presenza in

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

servizio, congedo annuale o concesso ai sensi dell'articolo 87 dello stato giuridico e di riposo a recupero di prestazioni ordinarie rese in altre giornate lavorative in eccedenza alla media giornaliera dell'orario di lavoro e non retribuite con il compenso per lavoro straordinario. Quando l'orario di lavoro settimanale è distribuito su 5 giornate, il compenso è maggiorato del 20 per cento.

C) Al personale dei treni utilizzato in mansioni proprie di altre qualifiche compete, tanto per le giornate di servizio che per quelle di congedo, il premio industriale relativo alle mansioni espletate, previsto dall'articolo 66.

D) Nelle giornate di congedo annuale o concesso ai sensi dell'articolo 87 dello stato giuridico, al personale dei treni addetto ai servizi di scorta compete il trattamento di competenze accessorie fissato con decreto ministeriale in applicazione dell'articolo 86, comma settimo, dello stato giuridico ».

Art. 10.

L'articolo 52 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, è sostituito come segue, con effetto dal 1° luglio 1973:

« A) Compenso per particolari funzioni.

Al personale delle navi traghetto che, oltre a svolgere le normali mansioni inerenti al servizio di navigazione espletate dai pari qualifica, assume particolari responsabilità amministrative, tecniche o contabili, ivi comprese quelle relative alle dotazioni ed ai rispetti di bordo, può essere concesso, con provvedimento del direttore generale, un compenso giornaliero nelle seguenti misure massime:

comandante e direttore di macchina	L. 472
1° ufficiale navale e 1° ufficiale di macchina	» 429
ufficiale navale e ufficiale di macchina	» 399
nostromo, capo motorista e capo elettricista	» 315
carpentiere, motorista ed elettricista	» 294
marinaio e ingrassatore	» 282
carbonaio	» 270

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il numero dei compensi giornalieri spettanti in ciascun mese è dato dalla differenza fra il numero delle giornate solari, escluse le domeniche, cadenti nel mese stesso e quello relativo alle assenze dovute a festività infrasettimanale, congedo, malattia, infortunio, aspettativa, sospensione, eccetera, nonché ad utilizzazioni diverse da quelle che danno titolo al compenso di cui sopra.

B) Premio orario di presenza a bordo.

Per ogni ora di presenza a bordo viene corrisposto un premio nelle seguenti misure:

comandante e direttore di macchina	L. 255
1° ufficiale navale e 1° ufficiale di macchina	» 240
ufficiale navale e ufficiale di mac- china	» 225
nostromo, capo motorista e capo elettricista	» 195
carpentiere, motorista e elettricista	» 185
marinaio e ingrassatore	» 150
carbonaio	» 120

C) All'ufficiale preposto al comando e a quello preposto alla direzione di macchina della nave, viene altresì corrisposto un premio di lire 120 per ogni ora di presenza a bordo eccedente quelle di servizio.

Allo stesso personale viene corrisposta, in sostituzione del compenso per lavoro straordinario, una indennità per giornata di turno il cui importo sarà stabilito dal direttore generale in misura ragguagliata all'entità media delle prestazioni di lavoro straordinario rese e, comunque, non superiore al 3 per cento dello stipendio iniziale mensile.

Per i servizi che comportano una presenza a bordo di durata inferiore a 12 ore, detta indennità sarà stabilita dal direttore generale in misura, comunque, non superiore al 50 per cento di quella di cui al precedente comma.

D) Nelle giornate di congedo annuale o concesso ai sensi dell'articolo 87 dello stato giuridico compete il trattamento di competenze accessorie fissato con decreto ministeriale in applicazione dell'articolo 86, comma settimo, dello stato giuridico ».

Art. 11.

L'articolo 57 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente, con effetto dal 1° luglio 1973:

« Al personale utilizzato a bordo su nave ferma nei porti delle sedi di navigazione per riserva oppure per lavori di riparazione e manutenzione, spetta, per ogni ora di servizio, un compenso orario pari all'85 per cento delle competenze accessorie realizzabili dal personale in navigazione, secondo il turno base di servizio.

Tale compenso è cumulabile con quello previsto dall'articolo 52, punto A ».

Art. 12.

I punti *a)* e *b)* dell'articolo 59 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti, con effetto dal 1° luglio 1973:

« *a)* il premio per particolari funzioni di cui all'articolo 52, punto A, se spettante in relazione ai compiti affidati;

b) il premio orario di presenza a bordo e l' " aliquota residua " di cui all'articolo 82-*bis*, entrambi per il solo periodo di lavoro a bordo ».

Al secondo comma dell'articolo 61 delle succitate disposizioni sulle competenze accessorie, il riferimento « articolo 52, ultimo comma » è sostituito, con effetto dal 1° luglio 1973, con « punto C) dell'articolo 52 ».

Art. 13.

L'articolo 65 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente, con effetto dal 1° luglio 1973:

« I dipendenti dell'esercizio addetti a lavori che si prestano ad una preventiva determinazione dei tempi da assegnare per la loro

esecuzione, possono essere ammessi a concorrere, individualmente o per gruppi o collettivamente, ad un cottimo denominato premio di maggior produzione da corrispondere per ogni ora di lavoro in misura proporzionale alla maggior produzione resa e fino ad un massimo del 40 per cento di una paga base oraria che è commisurata per l'operaio qualificato ad una aliquota in nessun caso superiore alla 365^a parte del 64 per cento della più elevata classe di stipendio annuo iniziale, ragguagliata ad ora.

La paga base così determinata è attribuita anche all'operaio specializzato ed è aumentata del 4,5 per cento per l'operaio specializzato capo gruppo; è ridotta del 19 per cento per il capo squadra manovali, del 28 per cento per il manovale specializzato e per il manovale.

Al personale ammesso a fruire del premio di maggior produzione non compete il premio industriale previsto dall'articolo 66 delle presenti disposizioni.

Al personale stesso è comunque garantito un guadagno per premio di maggior produzione pari al 40 per cento di quello massimo realizzabile con tale sistema di lavorazione, a parità di presenza nel mese.

Le norme di applicazione del premio di maggior produzione sono emanate dal direttore generale, il quale, ove sia necessaria la partecipazione al sistema di produzione di dipendenti di qualifica del personale esecutivo dell'esercizio diversa da quelle sopra indicate, può disporre l'estensione nei loro confronti del premio medesimo, fissandone il relativo trattamento ».

Art. 14.

L'articolo 66 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente, con effetto dal 1° luglio 1973:

« Art. 66.

Premio industriale.

Al personale ferroviario è corrisposto un premio industriale giornaliero commisurato

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

alle responsabilità, ai rischi e ai disagi che derivano dalle mansioni effettivamente esercitate.

Nella seguente tabella sono riportati per ciascuna qualifica gli importi minimi e massimi entro i quali saranno determinate le misure di premio da attribuire, in relazione alla onerosità dei singoli incarichi espletati:

QUALIFICHE	Minimo Lire	Massimo Lire
PERSONALE DIRETTIVO		
Ispettore capo superiore r. e.	600	1.100
Ispettore capo r. e.		
Ispettore capo aggiunto	370	1.000
Ispettore principale		
Ispettore	370	1.000
PERSONALE DEGLI UFFICI		
<i>Personale di concetto:</i>		
Segretario superiore di 1 ^a classe	240	800
Segretario tecnico superiore di 1 ^a classe		
Revisore superiore di 1 ^a classe		
Disegnatore superiore di 1 ^a classe	190	700
Segretario superiore		
Segretario tecnico superiore		
Revisore superiore		
Disegnatore superiore	140	430
Segretario		
Segretario tecnico		
Disegnatore		
Revisore capo a. p.		
Revisore principale a. p.		
<i>Personale esecutivo:</i>		
Applicato capo	70	300
Applicato stenodattilografo capo		
Applicato tecnico capo		
Tecnico capo di radiologia		
Infermiere capo		

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

QUALIFICHE	Minimo Lire	Massimo Lire
Applicato	70	250
Applicato stenodattilografo		
Applicato tecnico		
Tecnico di radiologia		
Infermiere		
<i>Personale ausiliario:</i>		
Commesso capo	70	250
Commesso	70	250
Infermiere di 1 ^a classe a. p.	70	250
Infermiere a. p.		
PERSONALE DELL'ESERCIZIO		
<i>Dirigenti delle stazioni:</i>		
<i>Movimentisti:</i>		
Capo stazione sovrintendente	640	1.000
Capo stazione superiore	540	800
Capo stazione	200	700
<i>Gestionisti:</i>		
Capo gestione sovrintendente	300	600
Capo gestione superiore	250	500
Capo gestione	140	450
<i>Personale esecutivo delle stazioni:</i>		
Assistente capo di stazione	120	460
Assistente di stazione	80	460
Ausiliario di stazione	70	330
<i>Manovratori:</i>		
Manovratore capo	190	400
1° manovratore	190	400
Manovratore	190	350
<i>Deviatori:</i>		
Deviatore capo	170	350
1° deviatore	170	320
Deviatore	80	230

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

QUALIFICHE	Minimo Lire	Massimo Lire
<i>Gestori e ausiliari:</i>		
Gestore capo	150	350
Gestore di 1 ^a classe	100	300
Gestore	50	200
Ausiliario di fermata	50	200
<i>Dirigenti dei depositi personale viaggiante:</i>		
Capo personale viaggiante sovrintendente	440	600
Capo personale viaggiante superiore	440	500
Capo personale viaggiante	140	500
<i>Controllori viaggianti:</i>		
Controllore viaggiante so- vrintendente	250	600
Controllore viaggiante su- periore	180	500
Controllore viaggiante	140	450
<i>Dirigenti dei depositi lo- comotive:</i>		
Capo deposito sovrinten- dente	640	1.000
Capo deposito superiore	600	800
Capo deposito	540	800
<i>Dirigenti della linea:</i>		
Capo tecnico superiore della linea	200	500
Capo tecnico della linea	200	450
<i>Personale esecutivo del- la linea:</i>		
Operaio specializzato del- l'armamento	80	350
Operaio dell'armamento	80	250
<i>Personale di vigilanza:</i>		
Guardiano di prima classe	50	220
Guardiano	50	220

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

QUALIFICHE	Minimo Lire	Massimo Lire
<i>Dirigenti tecnici:</i>		
Capo tecnico sovrinten- dente	300	950
Capo tecnico superiore .	280	800
Capo tecnico	250	750
<i>Operai, verificatori e tec- nici i. e.:</i>		
Verificatore	300	450
Tecnico i. e.	300	450
Operaio specializzato . .	180	430
Operaio qualificato . . .	180	430
<i>Autisti:</i>		
Autista	150	300
<i>Manovali:</i>		
Capo squadra manovali .	110	300
Manovale specializzato .	70	300
Ausiliario di magazzino .	70	300
Manovale	70	300

Alla determinazione delle misure di premio nei limiti giornalieri consentiti e alla indicazione delle mansioni particolari che ne danno titolo viene provveduto con decreto del Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione.

Per i capi dei reparti dell'esercizio e per i titolari di impianti dell'esercizio di particolare importanza il Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione, stabilisce la misura di premio da attribuire, nel limite massimo giornaliero di lire 1.600 per i dipendenti rivestiti di qualifiche di livello 1 e di lire 1.200 per quelli di livello 2 del quadro di equiparazione delle qualifiche approvato con decreto ministeriale 17 settembre 1971, numero 12109. L'importo è da graduare in relazione alla gravosità ed all'impegno dell'incarico espletato nei diversi settori dell'esercizio.

Per il capo stazione, il capo stazione superiore e il capo stazione sovrintendente va aggiunto al premio spettante l'importo di lire 284 quando vengono svolte mansioni che

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

comportano dirette responsabilità di movimento e circolazione treni ».

Art. 15.

L'articolo 67 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni è sostituito dal seguente, con effetto dal 1° luglio 1973:

« Il premio industriale di cui al precedente articolo compete per ogni giornata di presenza in servizio, congedo annuale o concesso ai sensi dell'articolo 87 dello stato giuridico e di riposo a recupero di prestazioni ordinarie rese in altre giornate lavorative in eccedenza alla media giornaliera dell'orario di lavoro e non retribuite con il compenso per lavoro straordinario.

Per il personale il cui orario di lavoro settimanale è distribuito su cinque giornate il premio industriale è maggiorato del 20 per cento.

Ai dipendenti che danno un rendimento lavorativo particolarmente elevato può essere corrisposta una maggiorazione non superiore al 10 per cento del premio industriale percepito, oltre ad una integrazione, dell'importo appresso indicato per ogni qualifica, per ogni giornata per la quale è stato corrisposto il premio industriale.

PERSONALE DIRETTIVO.

	Lire
Ispettore capo superiore r. e.	240
Ispettore capo r. e.	190
Ispettore capo aggiunto	190
Ispettore principale	160
Ispettore	140

PERSONALE DEGLI UFFICI.

Personale di concetto:

Segretario superiore di 1 ^a classe . . .	}	90
Segretario tecnico superiore di 1 ^a classe		
Revisore superiore di 1 ^a classe		
Disegnatore superiore di 1 ^a classe		

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Lire
Segretario superiore	78
Segretario tecnico superiore	
Revisore superiore	
Disegnatore superiore	
Segretario	66
Segretario tecnico	
Disegnatore	
Revisore capo a. p.	
Revisore principale a. p.	

Personale esecutivo:

Applicato capo	40
Applicato stenodattilografo capo	
Applicato tecnico capo	
Tecnico capo di radiologia	
Infermiere capo	
Applicato	32
Applicato stenodattilografo	
Applicato tecnico	
Tecnico di radiologia	
Infermiere	

Personale ausiliario:

Commesso capo	24
Commesso	20
Infermiere di 1 ^a classe a. p.	28
Infermiere a. p.	

PERSONALE DELL'ESERCIZIO.

*Dirigenti delle stazioni:**Movimentisti:*

Capo stazione sovrintendente	90
Capo stazione superiore	78
Capo stazione	66

Gestionisti:

Capo gestione sovrintendente	90
Capo gestione superiore	78
Capo gestione	66

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Lire

—

Personale esecutivo delle stazioni:

Assistente capo di stazione	45
Assistente di stazione	35
Ausiliario di stazione	28

Manovratori:

Manovratore capo	58
1° manovratore	48
Manovratore	43

Deviatori:

Deviatore capo	58
1° deviatore	44
Deviatore	34

Gestori e ausiliari:

Gestore capo	45
Gestore di 1 ^a classe	32
Gestore	28
Ausiliario di fermata	20

Dirigenti dei depositi personale viaggiante:

Capo personale viaggiante sovrinten- dente	90
Capo personale viaggiante superiore	78
Capo personale viaggiante	66

Controllori viaggianti:

Controllore viaggiante sovrintendente	90
Controllore viaggiante superiore	78
Controllore viaggiante	66

Dirigenti dei depositi locomotive:

Capo deposito sovrintendente	90
Capo deposito superiore	78
Capo deposito	66

Dirigenti della linea:

Capo tecnico superiore della linea	78
Capo tecnico della linea	66

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Lire

—

Personale esecutivo della linea:

Operaio specializzato dell'armamento	45
Operaio dell'armamento	34

Personale di vigilanza:

Guardiano di 1 ^a classe	32
Guardiano	25

Dirigenti tecnici:

Capo tecnico sovrintendente	90
Capo tecnico superiore	78
Capo tecnico	66

Operai, verificatori e tecnici i. e.:

Verificatore	66
Tecnico i. e.	66
Operaio specializzato	46
Operaio qualificato	36

Autisti:

Autista	40
-------------------	----

Manovali:

Capo squadra manovali	35
Manovale specializzato	28
Ausiliario di magazzino	28
Manovale	24

Le norme e i criteri per l'attribuzione del premio e la corresponsione della predetta maggiorazione del 10 per cento e relativa integrazione sono stabiliti dal direttore generale.

In caso di promozione con effetto retroattivo non si fa luogo a regolarizzazioni per quel che concerne il trattamento percepito per le mansioni esercitate, che resta acquisito ».

Art. 16.

In correlazione con la ristrutturazione dei premi di lavoro e del premio industriale di

cui agli articoli 10 e 14 della presente legge, alle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente articolo, con effetto dal 1° luglio 1973:

« Art. 82-bis.

Aliquota residua conseguente alla ristrutturazione del premio industriale e dei premi di lavoro del personale delle navi traghetto, in dipendenza dell'istituzione della " indennità pensionabile ".

Al personale ferroviario delle seguenti categorie è corrisposta una " aliquota residua " nelle misure a lato indicate:

A) — *Personale delle navi traghetto.*

Per ogni ora di servizio prestato a bordo della nave:

Comandante e direttore di macchina L. 30

1° Ufficiale navale e 1° ufficiale di macchina:

parametro 304	» 70
parametro 265	» 110
Nostromo, capo motorista e capo elettricista	» 30
Carpentiere, motorista ed elettricista	» 30
Marinaio e ingrassatore	» 20
Carbonaio	» 20

In caso di soppressione di una o più corse programmate l'aliquota spetta al solo personale impegnato a bordo per lavori di riparazione e manutenzione nave.

B) — *Personale direttivo.*

Per ogni giornata di presenza in servizio:

Ispettore capo superiore r. e.	L. 220
Ispettore capo r. e.	» 470

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ispettore capo aggiunto:

parametro 530	L. —
parametro 487	» —
parametro 455	» 238
parametro 426	» 570
parametro 387	» 570

Ispettore principale:

parametro 370	» 150
parametro 307	» 750
Ispettore	» 850

L'aliquota di cui sopra viene corrisposta con le norme ed i criteri stabiliti dall'articolo 67 delle presenti disposizioni ».

Art. 17.

Il comma settimo dell'articolo 86 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente, con effetto dal 1° luglio 1973:

« Durante il periodo delle ferie spettano al dipendente, in aggiunta allo stipendio ed alle altre annesse competenze ordinarie, le competenze accessorie normalmente percepite in attività di servizio in relazione alla qualifica rivestita in base agli articoli 33 secondo comma, 39, 46, 52, 53, 54, 65, 66, 67 e 82-bis, delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34 e successive modificazioni. Le competenze accessorie di cui ai citati articoli 39, 46, 52, 53, 54, 65 e 82-bis, punto A), sono corrisposte nelle misure medie stabilite dal Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile con proprio decreto, sentito il Consiglio di amministrazione ».

Art. 18.

Il primo comma dell'articolo 2 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, modificato dalla legge 24 febbraio 1973, n. 21, con effetto dal 1° no-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vembre 1971 è, con uguale decorrenza, sostituito dal seguente:

« Al personale comandato in missione in località distanti almeno 10 chilometri dalla ordinaria residenza compete l'indennità di trasferta nelle misure orarie indicate come appresso:

	Lire
	—
1) direttore generale	640
2) dirigente generale	430
3) dirigente superiore; primo dirigente; ispettore capo superiore r.e.; ispettore capo r.e.; ispettore capo aggiunto . . .	370
4) ispettore principale, ispettore	320
5) segretario superiore di prima classe e qualifiche equiparate, segretario superiore e qualifiche equiparate, capo stazione sovrintendente e qualifiche equiparate, capo stazione superiore e qualifiche equiparate . .	320
6) segretario e qualifiche equiparate, capo stazione e qualifiche equiparate, applicato capo e qualifiche equiparate, tecnico capo di radiologia, infermiere capo, assistente capo di stazione, gestore capo, capo treno, macchinista, nostromo, capo motorista, capo elettricista, applicato e qualifiche equiparate, tecnico di radiologia, infermiere, gestore di prima classe, assistente di stazione, gestore, conduttore, macchinista T.M., aiuto macchinista, aiuto macchinista T.M., assistente viaggiante, ausiliario viaggiante, tecnico i. e., verificatore, manovratore capo, deviatore capo, operaio specializzato, operaio specializzato dell'armamento, carpentiere, motorista, elettricista . . .	250
7) rimanente personale	210 ».

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 19.

Il primo comma dell'articolo 19 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, modificato dalla legge 24 febbraio 1973, n. 21, è sostituito, con effetto dal 1° novembre 1971, dal seguente:

« Al personale traslocato spetta un'indennità di prima sistemazione nella seguente misura:

	Lire
	—
1) direttore generale e dirigente generale	202.000
2) dirigente superiore; primo dirigente; ispettore capo superiore r.e.; ispettore capo r.e.; ispettore capo aggiunto; ispettore principale; segretario superiore di 1 ^a classe e qualifiche equiparate; capo stazione sovrintendente e qualifiche equiparate . .	170.000
3) rimanente personale direttivo, di concetto ed esecutivo degli uffici, e dirigenti dell'esercizio; gestore capo, assistente capo di stazione, assistente di stazione, gestore di 1 ^a classe, capo treno, macchinista, macchinista T.M., nostromo, capo motorista, capo elettricista	144.000
4) rimanente personale . . .	123.000 ».

Art. 20.

Il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 8 aprile 1952, n. 212, non si applica al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Al personale applicato in via continuativa agli impianti dei centri meccanografici può

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

essere corrisposta una particolare indennità le cui modalità di corresponsione saranno stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. La misura dell'indennità non può comunque essere superiore a quella che sarà stabilita in applicazione dell'articolo 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

Art. 21.

Ai dipendenti delle imprese appaltatrici di servizi ferroviari, nei cui confronti viene applicato il trattamento economico e normativo del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai servizi in appalto dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, è corrisposto, a decorrere dal 1° gennaio 1974, un assegno mensile di lire 7.000.

Detto assegno è corrisposto anche con la gratifica natalizia e non è computabile come elemento di retribuzione ai fini degli altri istituti contrattuali.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato provvederà, nei modi d'uso, al rimborso, alle imprese appaltatrici, dell'onere conseguente.

Art. 22.

La delega per la riscossione dei contributi sindacali rilasciata ai sensi dell'articolo 50 della legge 18 marzo 1968, n. 249, opera, con effetto dal 1° luglio 1973, anche sull'indennità pensionabile istituita con la presente legge, ove concessa per quota percentuale dello stipendio.

Art. 23.

Il contributo dovuto dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato all'Opera di previdenza a favore del personale, calcolato sull'80 per cento dello stipendio in godimento, dell'assegno personale pensionabile, del compenso per ex combattente dell'in-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dennità pensionabile istituita con la presente legge, è stabilito nella misura dell'8 per cento, a decorrere dal 1° luglio 1973.

Art. 24.

All'onere netto derivante dall'attuazione della presente legge valutato complessivamente in lire 267.700 milioni — di cui lire 86.700 milioni per l'anno finanziario 1973 e lire 181.000 milioni per l'anno finanziario 1974 — l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato provvederà, quanto a lire 231.400 milioni con sovvenzione del Tesoro e quanto a lire 36.300 milioni con nuove risorse del proprio bilancio.

Alla copertura dell'onere di lire 231.400 milioni per la sovvenzione di cui al comma precedente si provvede, quanto a lire 30.500 milioni a carico dei fondi speciali di cui ai capitoli 3523 (5.500 milioni) e 5381 (25.000 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973 e quanto a lire 200.900 milioni, mediante riduzioni, rispettivamente, per lire 110.000 milioni del fondo di cui al capitolo 3523 e per lire 90.900 milioni di stanziamento del capitolo 2966 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

Art. 25.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO 1.

INDENNITA PENSIONABILE DEL PERSONALE DELL'AZIENDA AUTONOMA
DELLE FERROVIE DELLO STATO

QUALIFICA		Importo annuo
PERSONALE DIRETTIVO.		
	par. 530	L. 1.555.000
Ispettore capo aggiunto	» 487	» 1.430.000
	» 455	» 1.340.000
	» 426	» 1.240.000
	» 387	» 1.240.000
Ispettore capo superiore R. E.	» 530	» 1.555.000
Ispettore capo R. E.	» 426	» 1.268.900
	» 387	» 1.268.900
Ispettore principale	» 370	» 1.240.000
	» 307	» 1.070.000
Ispettore	» 257	» 930.000
	» 218	» 930.000
PERSONALE DEGLI UFFICI.		
<i>Personale di concetto:</i>		
Segretario superiore di 1 ^a classe	» 370	» 1.240.000
Segretario tecnico superiore di 1 ^a classe		
Revisore superiore di 1 ^a classe		
Disegnatore superiore di 1 ^a classe		
Segretario superiore	» 302	» 1.070.000
Segretario tecnico superiore		
Revisore superiore		
Disegnatore superiore		
Segretario	» 227	» 930.000
Segretario tecnico	» 188	» 930.000
Disegnatore	» 160	» 930.000
<i>Personale esecutivo:</i>		
Applicato capo	» 218	» 850.000
Applicato stenodattilografo capo		
Applicato tecnico capo		
Tecnico capo di radiologia		
Infermiere capo		
Applicato	» 183	» 810.000
Applicato stenodattilografo		
Applicato tecnico		
Tecnico di radiologia		
Infermiere	» 163	» 803.000
	» 133	» 803.000

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

QUALIFICA		Importo annuo
<i>Personale ausiliario:</i>		
Commesso capo	{ par. 165	L. 810.000
Infermiere di 1 ^a classe a. p.	{ » 143	» 810.000
Commesso	{ » 133	» 740.000
Infermiere a. p.	{ » 115	» 740.000
	{ » 100	» 740.000
PERSONALE DELL'ESERCIZIO.		
<i>Dirigenti delle stazioni:</i>		
Capo stazione sovrintendente	» 370	» 1.240.000
Capo stazione superiore	{ » 304	» 1.070.000
	{ » 265	» 997.000
Capo stazione	{ » 245	» 940.000
	{ » 206	» 940.000
	{ » 180	» 940.000
Capo gestione sovrintendente	» 370	» 1.240.000
Capo gestione superiore	{ » 304	» 1.070.000
	{ » 265	» 997.000
Capo gestione	{ » 245	» 940.000
	{ » 206	» 940.000
	{ » 180	» 940.000
<i>Personale esecutivo delle stazioni:</i>		
Assistente capo di stazione	{ » 218	» 853.000
	{ » 188	» 853.000
Assistente di stazione	{ » 183	» 815.000
	{ » 151	» 815.000
	{ » 133	» 815.000
Ausiliario di stazione	{ » 155	» 775.000
	{ » 131	» 775.000
Manovratore capo	» 183	» 886.000
Primo manovratore	{ » 176	» 851.000
	{ » 153	» 851.000
Manovratore	{ » 170	» 834.000
	{ » 145	» 834.000
	{ » 128	» 834.000
Deviatore capo	» 183	» 886.000
Primo deviatore	{ » 173	» 837.000
	{ » 150	» 837.000
Deviatore	{ » 165	» 800.000
	{ » 143	» 800.000

LEGISLATURA VI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

QUALIFICA		Importo annuo
<i>Gestori ed ausiliari:</i>		
Gestore capo	par. 210	L. 853.000
Gestore di 1 ^a classe	{ » 193	» 806.000
	{ » 168	» 806.000
Gestore	{ » 178	» 790.000
	{ » 151	» 790.000
	{ » 133	» 790.000
Ausiliario di fermata	{ » 153	» 748.000
	{ » 133	» 748.000
	{ » 115	» 748.000
<i>Dirigenti dei depositi personale viaggiante:</i>		
Capo personale viaggiante sovrintendente	» 370	» 1.240.000
Capo personale viaggiante superiore	{ » 304	» 1.070.000
	{ » 265	» 997.000
Capo personale viaggiante	{ » 245	» 940.000
	{ » 206	» 940.000
	{ » 180	» 940.000
<i>Controllori viaggianti:</i>		
Controllore viaggiante sovrintendente	» 370	» 1.240.000
Controllore viaggiante superiore	{ » 304	» 1.070.000
	{ » 265	» 997.000
Controllore viaggiante	{ » 245	» 940.000
	{ » 206	» 940.000
	{ » 180	» 940.000
<i>Personale dei treni:</i>		
Capo treno	{ » 220	» 905.000
	{ » 188	» 905.000
Conduttore	{ » 181	» 832.000
	{ » 154	» 832.000
	{ » 136	» 832.000
Assistente viaggiante	{ » 159	» 800.000
	{ » 138	» 800.000
Ausiliario viaggiante	{ » 155	» 792.000
	{ » 131	» 792.000

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

QUALIFICA		Importo annuo
<i>Dirigenti deposito locomotive:</i>		
Capo deposito sovrintendente	par. 370	L. 1.240.000
Capo deposito superiore	» 304	» 1.070.000
	» 265	» 997.000
Capo deposito	» 245	» 940.000
	» 206	» 940.000
	» 180	» 940.000
<i>Personale di macchina:</i>		
Macchinista	» 235	» 964.000
	» 200	» 964.000
Aiuto macchinista	» 190	» 844.000
	» 162	» 844.000
	» 143	» 844.000
Macchinista T.M.	» 190	» 903.000
	» 166	» 903.000
Aiuto macchinista T.M.	» 156	» 811.000
	» 136	» 811.000
<i>Dirigenti della linea:</i>		
Capo tecnico superiore della linea	» 304	» 1.070.000
	» 265	» 997.000
Capo tecnico della linea	» 245	» 940.000
	» 206	» 940.000
	» 180	» 940.000
<i>Personale esecutivo della linea:</i>		
Operaio specializzato dell'armamento	» 183	» 844.000
	» 163	» 844.000
Operaio dell'armamento	» 168	» 810.000
	» 143	» 810.000
	» 127	» 810.000
<i>Personale di vigilanza:</i>		
Guardiano di 1 ^a classe	» 168	» 795.000
	» 143	» 795.000
Guardiano	» 153	» 771.000
	» 133	» 771.000
	» 115	» 771.000

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

QUALIFICA		Importo annuo
<i>Dirigenti tecnici:</i>		
Capo tecnico sovrintendente	par. 370	L. 1.240.000
Capo tecnico superiore	» 304	» 1.070.000
	» 265	» 997.000
Capo tecnico	» 245	» 940.000
	» 206	» 940.000
	» 180	» 940.000
<i>Operai, verificatori e tecnici I.E.:</i>		
Tecnico I.E.	» 193	» 905.000
Verificatore	» 190	» 844.000
Operaio specializzato	» 165	» 844.000
Operaio qualificato	» 173	» 810.000
	» 146	» 810.000
	» 129	» 810.000
<i>Autisti:</i>		
Autista	» 168	» 820.000
	» 146	» 820.000
<i>Manovali:</i>		
Capo squadra manovali	» 166	» 804.000
Manovale specializzato	» 155	» 775.000
	» 138	» 775.000
Ausiliario di magazzino	» 155	» 775.000
	» 138	» 775.000
Manovale	» 153	» 760.000
	» 133	» 760.000
	» 115	» 760.000
<i>Ufficiali delle navi traghetto:</i>		
Comandante	» 370	» 1.240.000
Direttore di macchina	» 304	» 1.070.000
Primo ufficiale navale	» 265	» 997.000
Primo ufficiale di macchina	» 245	» 940.000
Ufficiale navale	» 208	» 940.000
Ufficiale di macchina		

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

QUALIFICA		Importo annuo
<i>Personale esecutivo delle navi traghetto:</i>		
Nostromo	{ par. 210	L. 905.000
	» 179	» 905.000
Carpentiere	{ » 190	» 850.000
	» 161	» 850.000
	» 142	» 850.000
Marinaio	{ » 168	» 835.000
	» 143	» 835.000
	» 127	» 835.000
Capo motorista	{ » 210	» 905.000
Capo elettricista	{ » 179	» 905.000
Motorista	{ » 190	» 850.000
Elettricista	{ » 161	» 850.000
	» 142	» 850.000
Ingrassatore	{ » 168	» 835.000
	» 143	» 835.000
Carbonaio	{ » 153	» 780.000
	» 133	» 780.000
	» 115	» 780.000